

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. 41.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 62 «Istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo Unico

Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 62, viene così modificato:

«La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Elegge inoltre, con voto limitato a uno, il Consiglio Direttivo, composto da 9 membri, di cui almeno 4 emigrati; ne fanno parte di diritto il rappresentante della Regione di cui all'art. 3 - lettera a) e il Presidente della Consulta che lo presiede».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 luglio 1981

Bernini